

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».**[Stralcio dei Titoli I e III]**
(G.U. 26 giugno 1931, n. 146)**Articolo unico.** — È approvato l'unito testo unico (1) delle leggi di pubblica sicurezza, visto l'ordine nostro, dal ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.**Titolo I**
DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
E DELLA LORO ESECUZIONE**Capo I****Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica****Art. 1.** — *Art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593.* — L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, del podestà (2).

Art. 2. — *Art. 2 T.U. 1926.* — Il prefetto nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al ministro per l'interno (3).

Art. 3. — Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della comunità economica

(1) Del presente Regio decreto vengono pubblicati esclusivamente gli artt. 1-17, 68-132, in quanto riguardanti la materia Polizia locale.

(2) Attualmente, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, è il sindaco.

(3) Con sentenza 23 maggio 1961, n. 26 (G.U. 3 giugno 1961, n. 135), la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo precisando, nella motivazione, i limiti di tale pronuncia. La disposizione è stata dichiarata illegittima limitatamente ai casi in cui attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza essere vincolato all'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico.

europea e in quelli coi quali vigono comunque, particolari accordi internazionali (4).

Art. 4. — *Art. 3 T.U. 1926.* — L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposte a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Capo II
Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia**Art. 5.** — *Art. 4 T.U. 1926.* — I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.

È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 6. — *Art. 5 T.U. 1926.* — Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal ministro per l'interno.

Art. 7. — *Art. 6 T.U. 1926.* — Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.**Capo III**
Delle autorizzazioni di polizia**Art. 8.** — *Art. 7 T.U. 1926.* — Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

Art. 9. — *Art. 8 T.U. 1926.* — Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

(4) L'articolo è stato così sostituito dall'articolo unico della L. 18 febbraio 1963, n. 224; il terzo comma è stato inoltre sostituito dall'art. 10 della D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656.

Art. 10. — *Art. 9 T.U. 1926.* — Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Art. 11. — *Art. 10 T.U. 1926.* — Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (4 bis).

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 12. — *Art. 11 T.U. 1926.* — Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art. 13. — *Art. 12 T.U. 1926.* — Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 14. — *Art. 13 T.U. 1926.* — Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia (5).

(4 bis) La corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 400 (G.U. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, inoltre, in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

(5) Per effetto della L. 20 febbraio 1958, n. 75, le case di meretricio sono state chiuse e, pertanto, non devono più essere richieste autorizzazioni di polizia concernenti «dichiarazioni di locali di meretricio».

Capo IV

Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

Art. 15. — *Art. 14 T.U. 1926.* — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione (5 bis).

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

Art. 16. — *Art. 15 T.U. 1926.* — Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Art. 17. — Salvo quanto previsto dall'art. 17 bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammonizione fino a lire quattrocentomila.

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17 bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci (5 ter).

Art. 17 bis. — Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 59, 60, 75, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni (5 quater).

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni (5 quater).

Art. 17 ter. — Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17 bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221 bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (5 quinquies), ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità com-

(5 bis) Il comma è stato così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(5 ter) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(5 quater) L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(5 quinquies) Sta in I 5.8.

petente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei cai in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative⁵ sexes).

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti ai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale (5 septies).

Art. 17 quater. — Per le violazioni previste dall'art. 17 bis e dall'art. 221 bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (5 quinquies).

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17 ter (5 quater).

Art. 17 quinquies. — Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17 bis e 221 bis è presentato al prefetto (5 quater) (5 octies).

Art. 17 sexes. — Per le violazioni previste dagli articoli 17 bis e 221 bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano

(5 sexes) Il comma è stato modificato dall'art. 9 della L. 29 marzo 2001, n. 135. (Sta in E 6.1).

(5 septies) L'articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, è stato così modificato ai commi 2 e 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97. (Sta in E 6.3).

(5 octies) La corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 115 (G.U. 12 aprile 1995, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 17 quinquies, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico menzionato, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (5 quinquies). (5 quater)

... Omissis (1).

Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

Capo I
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Art. 68. — *Art. 67 T.U. 1926.* — Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (6).

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69. — *Art. 68 T.U. 1926.* — Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 70. — *Art. 69 T.U. 1926.* — Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

Art. 71. — *Art. 70 T.U. 1926.* — Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Art. 72. — *Art. 71 T.U. 1926.* — Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.

Art. 73. — Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda (7), a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

Il sottosegretario può sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda (7), o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:

- a) da un rappresentante del partito nazionale fascista;
- b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo;

(6) La corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, limitatamente al divieto di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore. Con sentenza del 9-15 aprile 1970, n. 56, la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo, nella parte in cui stabilisce l'obbligo della licenza del questore per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali.

(7) A norma della L. 31 luglio 1959, n. 617, l'approvazione viene ora concessa dal ministero del turismo e dello spettacolo.

c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;

d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del ministero dell'interno, designato dal ministero stesso;

e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del ministero dell'educazione nazionale (8), designato dal ministero stesso;

f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista;

g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori. (9)

Art. 74. — La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.

..... (10).

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve subito essere dato avviso al prefetto e al ministero.

Art. 75. — *Art. 73 T.U. 1926.* — Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando dell'eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche.

Art. 76. — *Art. 74 T.U. 1926.* — Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza.

..... (11).

..... (11).

Art. 77. — *Art. 75 T.U. 1926.* — Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 78. — *Art. 76 T.U. 1926.* — L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici (12).

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore

della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente all'esecuzione del divieto.

Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 20.000 a L. 120.000.

Art. 79. — (13).

Art. 80. — *Art. 78 T.U. 1926.* — L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 81. — *Art. 79 T.U. 1926.* — L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 82. — *Art. 80 T.U. 1926.* — Nel caso di tumulti o di disordini o di pericolo per l'incolumità pubblica o di offesa alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombrò del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Art. 83. — *Art. 81 T.U. 1926.* — Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste.

Art. 84. — *Art. 82 T.U. 1926.* — I prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.

Art. 85. — *Art. 83 T.U. 1926.* — È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 40.000.

È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l'ammenda da lire 4.000 a 40.000.

Capo II
Degli esercizi pubblici

Art. 86. — *Art. 84 T.U. 1926.* — Non possono esercitarsi, senza licenza del questore alberghi, compresi quelli diurni, locande,

(13) L'articolo è stato abrogato dall'art. 25 della L. 26 aprile 1934, n. 653.

(8) Attualmente, per effetto del R.D. 29 maggio 1944, n. 42, è denominato ministero della pubblica istruzione.

(9) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 6 del R.D.L. 1 aprile 1935, n. 327 convertito in legge dalla L. 6 giugno 1935, n. 1142.

(10) Il comma è stato abrogato dall'art. 11 della L. 21 aprile 1962, n. 161.

(11) Il comma secondo e terzo sono stati abrogati dall'art. 25 della L. 26 aprile 1934, n. 653.

(12) Per effetto della L. 21 aprile 1962, n. 161, la commissione incaricata di revisionare le pellicole cinematografiche, può stabilire se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18.

pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Art. 87. — *Art. 85 T.U. 1926.* — È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Art. 88. — *Art. 86 T.U. 1926.* — Non può essere concessa licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

La società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 200.000.

Art. 89. — (14).

Art. 90. — (14).

Art. 91. — (14).

Art. 92. — *Art. 90 T.U. 1926.* — Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 93. — *Art. 91 T.U. 1926.* — La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Art. 94. — *Art. 92 T.U. 1926.* — L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere concessa per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per gli esercizi temporanei.

Art. 95. — (14).

Art. 96. — (14).

Art. 97. — (14).

Art. 98. — (14).

Art. 99. — *Art. 97 T.U. 1926.* — Nel caso di chiusura dell'eserci-

zio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 100. — *Art. 98 T.U. 1926.* — Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

Art. 101. — *Art. 99 T.U. 1926.* — È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

..... (15).

..... (15).

Art. 102. — *Art. 100 T.U. 1926.* — È vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenze o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente.

Art. 103. — *Art. 101 T.U. 1926.* — In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.

La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle precedenti riunioni.

..... (16).

..... (16).

Art. 104. — *Art. 102 T.U. 1926.* — È vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

Art. 105. — *Art. 103 T.U. 1926.* — Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita di qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Art. 106. — *Art. 104 T.U. 1926.* — Con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno (17) e delle finanze, e sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche.

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

(15) Il comma è stato abrogato dall'art. 25 della L. 26 aprile 1934, n. 653.

(16) Il comma è stato abrogato dall'art. 1 della L. 14 ottobre 1974, n. 520.

(17) Attualmente è il ministero della Sanità.

(14) L'articolo è stato abrogato dall'art. 1 della L. 14 ottobre 1974, n. 520.

Art. 107. — *Art. 105 T.U. 1926.* — I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche devono denunciare al prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

Art. 108. — *Art. 106 T.U. 1926.* — Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

Art. 109. — I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulotte*, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti (17 bis).

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (17 bis).

Art. 110. — *Art. 108 T.U. 1926.* — In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche

quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie (18).

Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita (18).

Salve le sanzioni previste dal codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da L. 8.000 a L. 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata (18).

Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.

Capo III

Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico

Art. 111. — *Art. 111 T.U. 1926.* — Non si può esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

Art. 112. — *Art. 112 e 113 T.U. 1926.* — È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene (19).

È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli pubblicamente.

L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati.

Art. 113. — *Art. 114 T.U. 1926.* — Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato,

(18) Il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 20 maggio 1965, n. 507.

(19) La corte costituzionale, con sentenza 10-16 marzo 1971, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, limitatamente alle parole «a impedire la procreazione». Con sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 199, la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nella parte che dispone il divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale.

(17 bis) L'articolo è stato modificato dall'art. 8 della L. 29 marzo 2001, n. 135. (Sta in E 6.1).

senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni (20).

È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie (20).

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto (20).

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi (20).

Le affissioni non possono farsi fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sformite di carta di identità (20).

Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza (20).

Art. 114. — *Art. 115 T.U. 1926.* — È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto (21).

È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi (22).

È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.

I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Capo IV Delle agenzie pubbliche

Art. 115. — *Art. 116 T.U. 1926.* — Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio dei mestieri di sensale o di intronettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le

(20) Con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi, primo secondo, terzo, quarto, sesto, settimo dell'art. 113.

(21) Con sentenza 10-16 marzo 1971, n. 49, la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole «a impedire la procreazione».

(22) La corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1968, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alla disposizione che vieta l'inserzione di corrispondenze e di avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.

agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente per locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

Art. 116. — *Art. 117 T.U. 1926.* — Il questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa (23), può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.

Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere, obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Art. 117. — *Art. 118 T.U. 1926.* — Nei comuni in cui esistono, monti di pietà (24) od uffici da essi dipendenti, non possono essere concesse dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà (24).

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà.

Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.

È vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà (24) e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

Art. 118. — *Art. 119 T.U. 1926.* — L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.

Art. 119. — *Art. 120 T.U. 1926.* — Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante l'esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Art. 120. — *Art. 121 T.U. 1926.* — Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere merce di maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare

(23) Per effetto del D.Lvo L. 21 settembre 1944, n. 315, l'attuale denominazione è «Camera di commercio, industria e agricoltura».

(24) A norma dell'art. 1 della L. 10 maggio 1938, n. 745 sono attualmente denominati «Monti di credito su pegno».

commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Capo V

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

Art. 121. — *Art. 122 T.U. 1926.* — Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni di cenciaiolo, saltimbanco, cantante suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato dell'avvenuta iscrizione.

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.

È vietato il mestiere di ciarlatano.

Art. 122. — *Art. 123 T.U. 1926.* — L'iscrizione deve essere ricusata alle persone sformite di carta di identità e può essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Art. 123. — *Art. 124 T.U. 1926.* — Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore (25).

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o di buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

Art. 124. — *Art. 125 T.U. 1926.* — Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza del questore.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere concessa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 125. — *Art. 126 T.U. 1926.* — Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Art. 126. — *Art. 127 T.U. 1926.* — Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 127. — *Art. 128 T.U. 1926.* — I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastatori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per

l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Art. 128. — *Art. 129 T.U. 1926.* — I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Capo VI

Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti

Art. 129. — *Art. 130 T.U. 1926.* — L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.

Art. 130. — *Art. 131 T.U. 1926.* — I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.

I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sformiti della carta di identità.

Capo VII

Disposizioni finali del titolo III

Art. 131. — *Art. 132 T.U. 1926.* — Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate

(25) Il comma è stato così sostituito dall'articolo unico della L. 1 dicembre 1971, n. 1051.

dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

Art. 132. — *Art. 133 T.U. 1926.* — I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

... Omissis..... (1).